

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 327/1951 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578;

Sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 1° luglio 1982;

Preso atto delle autorizzazioni alla produzione e commercio di prodotti dietetici destinati a persone affette da errori metabolici congeniti, da morbo celiaco e da fibrosi cistica del pancreas;

Decreta:

Art. 1.

Gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici sono i seguenti:

- a) errori metabolici congeniti quali fenilchetonuria, leucinosi, galattosemia;
- b) morbo celiaco;
- c) fibrosi cistica del pancreas.

Art. 2.

Le forme morbose di cui all'art. 1 debbono essere accertate da struttura ospedaliera od universitaria.

Sulla base di tale accertamento i competenti uffici dell'unità sanitaria locale, cui deve essere comunicato il riscontro diagnostico, autorizzano il medico di fiducia del malato a prescrivere gli occorrenti prodotti dietetici. Il medico autorizzato può prescrivere per un fabbisogno non superiore, di volta in volta, a 30 giorni.

I prodotti dietetici, di cui al precedente comma, vengono erogati in regime di assistenza diretta.

In calce alla prescrizione il medico di fiducia deve apporre l'attestazione della intervenuta autorizzazione di cui al secondo comma.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3850)

DECRETO 29 luglio 1982.

Autorizzazione all'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Palermo al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal magnifico rettore della Università degli studi di Palermo in data 27 settembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico per l'istituto di semeiotica chirurgica, diretta dal prof. Leopoldo Manlio Rapisarda;

Viste la istanza e la documentazione presentate dal prof. Leopoldo Manlio Rapisarda in data 9 febbraio 1982, con la quale lo stesso rappresenta il passaggio di ruolo da ordinario di semeiotica chirurgica a ordinario di patologia chirurgica;

Viste le relazioni sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 marzo 1979 e in data 28 luglio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità rispettivamente in data 17 dicembre 1981 e in data 8 giugno 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento della attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di patologia speciale chirurgica e propeudeutica clinica dell'Università degli studi di Palermo è autorizzato alle attività:

- a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
- b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di patologia chirurgica e propeudeutica clinica dell'Università degli studi di Palermo dai seguenti sanitari:

Rapisarda prof. Leopoldo Manlio, prof. ordinario di patologia speciale chirurgica e propeudeutica clinica;
Romano prof. Maurizio, aiuto di ruolo di patologia chirurgica;

Baiamonte dott. Giacomo, aiuto di ruolo di patologia chirurgica;

Buscemi dott. Giuseppe, assistente ordinario di patologia chirurgica;

Palermo dott. Antonino, medico interno di patologia chirurgica;

Capodicasa dott. Giuseppe, aiuto di nefrologia dell'Università di Palermo;

Picone dott. Francesco Paolo, assistente incaricato Università di Palermo;

Galione dott. Antonino, medico interno;

Bellavia dott. Carmelo, medico interno;

Vaccaro dott. Francesco, medico interno;

Giannetto dott. Vincenzo, medico interno;

Annaloro dott. Raffaele, medico interno;

Vinti dott.ssa Valentina, medico interno;

Lombardo dott.ssa Francesca, medico interno.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.